

COMUNE DI RIPE SAN GINESIO
(Provincia di Macerata)
P.zza Vittorio Emanuele II, 8 - c.a.p. 62020
Tel/Fax 0733/500102 - 500374
C.F. e Partita IVA: 00267220432

43 045

**COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO RAGIONERIA**

N. 56 Data 30-12-20

**Oggetto: ACQUISTO TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE E RELATIVO
SOFTWARE**

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di dicembre nel proprio ufficio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto lo statuto comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visti gli artt. 183 e 184 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto il decreto del Sindaco n. 15 del 30/09/2019 con il quale si è provveduto a nominare il sottoscritto responsabile dell'Area Finanziaria e Tributaria

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 38 in data 25/07/2019, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 12 in data 04/06/2020, esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 13 in data 04/06/2020, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022;
- con delibera di Giunta Comunale n. 51 in data 04/06/2020, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2020-2022;

PREMESSO che gli uffici comunali dispongono di un orologio marcatempo che risulta obsoleto in quanto il relativo software è incompatibile con i sistemi operativi Windows 7 e Windows 10, e richiede necessariamente il Sistema Operativo Windows XP, ormai fuori assistenza Microsoft da molto tempo;

ACCERTATO pertanto che è necessario procedere ad acquistare un nuovo terminale di rilevazione presenze per il personale dipendente e relativo software;

DATO ATTO che si è provveduto a contattare la società PROIETTI TECH Srl con sede in Ascoli Piceno in Via Piceno Aprutina n. 92, Codice fiscale e P.iva 00944980440,

azienda certificata UNI EN ISO 9001 e società leader nel settore rilevazione presenze, la quale ha fornito diverse soluzioni per sostituire l'attuale sistema di rilevazione presenze del personale dipendente;

RICHIAMATI:

- l'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 il quale dispone che per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000, le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- l'art. 37 del D. Lgs. 50/2016 in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze secondo il quale le stazioni appaltanti *“possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione delle centrali di committenza”*.

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, come da ultimo modificata dalla L. n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, c. 3, L. n. 488/1999 e art. 1, c. 449, L. n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'art. 1, c. 1, D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'art. 11, c. 6, D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, c. 450, L. n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'art. 1, c. 502, L. n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 1, c. 1, del citato D.L. n. 95/2012;

Dato atto che i beni ed i servizi da acquisire sono di importo inferiore a 5.000 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018;

Ritenuto che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art. 30, D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il preventivo n. PRE 20_0566 del 14.10.2020 della ditta PROIETTITECH SRL, con il quale propone la fornitura dei seguenti beni e servizi:

- Terminale rilevazione presenze COSMO -Tre L2
- Software di configurazione e comunicazione TrexLink
- Software rilevazione presenze Planet Enterprise 10
- Installazione e configurazione hardware e software

- Addestramento all'uso del software
- Contratto di assistenza software incluso per il primo anno (2021)
al prezzo complessivo di € 1.075,00 oltre Iva 22%

Considerato che, il prezzo di affidamento diretto dell'appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione estimativa operata a cura del sottoscritto;

Ritenuto possibile affidare l'appalto del servizio sopra specificato alla società PROIETTI TECH Srl con sede in Ascoli Piceno in Via Piceno Aprutina n. 92, Codice fiscale e P.iva 00944980440, in quanto trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione del servizio;

Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 83 della medesima norma sopra richiamata;

DATO ATTO che, per l'acquisizione del servizio oggetto della presente determinazione sarà acquisito apposito Codice Identificativo Gare dal sito ANAC;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Il Regolamento di contabilità dell'Ente;

ATTESA la propria competenza rientrante nel presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio secondo gli obiettivi della stessa Giunta Comunale predeterminati;

CONSIDERATO che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione, rientrante nei budgets assegnatogli con il citato atto di Giunta;

ACCERTATO che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PEG e con i vincoli di finanza pubblica e che sono stati verificati gli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa.

DETERMINA

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, alla società PROIETTI TECH Srl con sede in Ascoli Piceno in Via Piceno Aprutina n. 92, Codice fiscale e P.iva 00944980440, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a), D.L. n. 76/2020
- 3) di impegnare la complessiva spesa di € 1.311,50 iva compresa, al codice di bilancio 01.02-2.02.01.06.001 ex cap. 2511 del Bilancio di Previsione 2020/2022 esercizio finanziario 2020, che presenta adeguata disponibilità;

4) di dare atto e stabilire conformemente a quanto previsto dall'art.192 del TUEL n.267/00, quanto segue:

- l'oggetto del contratto è l'acquisizione di un terminale rilevazione presenze e del relativo software;
- il fine del contratto consiste nella sostituzione del vecchio sistema di rilevamento presenze del personale dipendente;
- la scelta del contraente è stata effettuata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016;

5) di fare assumere alla presente determinazione il valore di contratto;

6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del sottoscritto responsabile del servizio;

7) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

8) di dare atto che le fatture relative alla spesa prevista dalla presente determinazione saranno liquidate dal sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, senza adozione di ulteriori atti, previo accertamento di regolare svolgimento del servizio, ricezione di idoneo documento valido ai fini fiscali ed accertamento della regolarità contributiva della ditta (DURC).

SERVIZIO BILANCIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 4 comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Bettucci Luca

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Bettucci Luca

=====

E' copia conforme all'originale.

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIULIANA DOTT.SSA SERAFINI

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 28-01-21

li, 28-01-21

IL SEGRETARIO
f.to GIULIANA DOTT.SSA SERAFINI